



Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE CALABRIA

DCA n. 172 del 30/11/2022

OGGETTO: Associazione “La Misericordia” con sede nel comune di Amantea (CS). Presa d’atto del Verbale di Verifica Finale datato 19/05/2022 dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA). Accredитamento di trasporto sanitario, già autorizzato a mezzo ambulanza con D.D.G. della Regione Calabria n. 2626 del 09/03/2020 e successivo D.D.G. della Regione Calabria n. 9292 del 16/09/2021.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l’articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l’Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell’Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l’articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l’articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii., confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 Dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il dott. Ernesto Esposito è stato nominato subcommissario unico per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021.

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Dirigente Generale n. 2626 del 09/03/2020, l’Associazione “La Misericordia “ con sede nel Comune di Amantea in Via Danimarca, n. 5, è stata autorizzata all’esercizio per attività di trasporto sanitario e all’autorizzazione sanitaria per le ambulanze indicate, ai sensi del DCA n. 141 del 27/06/2018;
- con Decreto del Dirigente Generale n. 9292 del 16/09/2021, la suddetta Associazione è stata, altresì, autorizzata all’utilizzo di ulteriori ambulanze

CONSIDERATO CHE:

- con nota pec del 16/04/2020, acquisita agli atti in data 24/04/2020 al prot. n. 143616, e successiva del 05/11/2021 acquisita al prot. n. 482225 in data 08/11/2021, il Legale Rappresentante dell’Associazione “ La Misericordia” con sede in Amantea, ha presentato istanza all’accreditamento della sede operativa dedicata

all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario e per le ambulanze indicate nei decreti, ai sensi del DCA n. 141/2018;

- con nota prot. n. 428559 del 06/10/2021 e successiva del 09/12/2021 prot.n.531933, il competente settore del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari ha avviato la procedura per la verifica dei requisiti da parte dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, nei modi, forme e condizioni previsti dal DCA n. 141 del 27 giugno 2018;

CONSIDERATO che l'OTA ha eseguito la verifica in data 15/02/2022, ed ha emesso Verbale di Verifica Finale, in data 19/05/2022, attestando che l'Associazione "La Misericordia" con sede in Amantea in Via Danimarca n. 5, possiede i requisiti previsti dall'allegato C del D.C.A. n. 141/2018, per l'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario di cui all'art.2, comma 1, lettera a) del regolamento approvato con il citato DCA, a mezzo delle seguenti ambulanze:

- Trasporto di tipo A targata CX099HA;
- Trasporto di tipo A targata EX393HS;
- Trasporto di tipo A targata EZ994CF;
- Trasporto di tipo B targata DC661BT;
- Trasporto di tipo B targata CB825CN;
- Trasporto di tipo B targata EA535BY;
- Trasporto di tipo B targata EM793RX;
- Trasporto di tipo A targata GC039NZ;
- Trasporto di tipo A targata GC040NZ;
- Trasporto di tipo B targata EV854HD;

VISTO il DCA n. 62 del 26 maggio 2022 che, nel modificare e integrare il DDG n. 11195 del 17/09/2019, ha disposto che "il verbale di verifica finale dell'OTA sia trasmesso, dal Coordinatore dell'Organismo stesso, alla Direzione Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari e al settore competente in materia di autorizzazioni e accreditamenti, che provvederà alla predisposizione del provvedimento conclusivo di accreditamento/diniego sulla scorta del parere espresso dall'OTA stesso";

CONSIDERATO che, in ossequio a quanto previsto nel DCA n. 62/2022, con pec del 23/05/2022, prot. n. 242812 del 23/05/2022, la Direzione Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari ha trasmesso al competente settore il verbale di verifica finale dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, datato 19 maggio 2022, relativo all'Associazione "la Misericordia" con sede in Amantea in Via Danimarca n. 5, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'allegato C de l D.C.A. n. 141/2018, per l'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario di cui all'art.2, comma 1, lettera a) del regolamento approvato con il citato DCA;

ACQUISITA la nota Pec del 12/07/2022 – prot. n. 324869 del 12/07/2022, con la quale l'Associazione "La Misericordia" con sede in Amantea, Via Danimarca, n. 5, ha trasmesso la documentazione attestante la vendita delle seguenti ambulanze: EA 535 BY, CX 099 HA, DC 661 BT; di cui al Verbale di Verifica Finale dell'OTA del 19/05/2022 su menzionato;

VISTA la legge n. 118 del 5 agosto 2022 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", che all'art. 15 ha modificato il comma 7 dell'art. 8-quater del D. Lgs. n. 502/92

RITENUTO PERTANTO dover procedere all'accreditamento, verificato il volume di attività svolto e la qualità dei risultati da parte dell'OTA, trattandosi di nuovo accreditamento per l'attività di trasporto sanitario a mezzo ambulanza, ai sensi del DCA n. 141 del 27/06/2018, per le seguenti ambulanze:

- Trasporto di tipo A targata EX393HS;
- Trasporto di tipo A targata EZ994CF;
- Trasporto di tipo B targata CB825CN;
- Trasporto di tipo B targata EM793RX;
- Trasporto di tipo A targata GC039NZ;
- Trasporto di tipo A targata GC040NZ;
- Trasporto di tipo B targata EV854HD

STABILITO CHE:

- l'accreditamento è concesso, in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7 del D. Lgs. 502/92, modificato dalla legge n. 118/2022;

-il rappresentante legale è tenuto a comunicare in via telematica entro il 31 gennaio di ogni anno al Dipartimento regionale Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari ed all'A.S.P. territorialmente competente le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso le strutture medesime, il piano annuale di riqualificazione del personale, accompagnato da un elenco completo, con i relativi titoli, di tutto il personale operante presso la struttura, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 14 della l.r. 24/2008. La mancata comunicazione di quanto previsto, nei termini stabiliti, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.

-l'accreditamento non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale e può essere soggetto a revisione in relazione al mutarsi delle condizioni che ne hanno originato l'adozione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente che integrano le ipotesi di sospensione, decadenza e/o revoca, e dunque, il presente provvedimento non comporta l'obbligo per le aziende e gli enti del servizio sanitario di procedere alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/92, per come modificato dalla Legge n. 118/2022 e che l'Azienda Sanitaria competente, prima della sottoscrizione di tali accordi, deve tenere conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta;

-è obbligo dell'Azienda Sanitaria competente per territorio procedere a verifica del volume e dell'appropriatezza delle attività, della qualità dei risultati, nonché del mantenimento dei requisiti ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti, che in caso di mancata corrispondenza di uno qualsiasi dei requisiti previsti, procederanno all'avvio dell'iter per la sospensione dell'accreditamento;

-ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 dalla Legge Regionale 24/2008, dal DCA 81/2016 e dall'art. 11 del DCA n. 141/2018, l'accreditamento è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il Rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento all'Azienda Sanitaria competente;

- che, ai sensi del comma 2, dell'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del S.S.R a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 – quinquies, per come modificato dall'art. 15 della Legge n. 118/2022;

DISPOSTO CHE

- l'A.S.P. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'eventuale accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
- in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute, l'ASP adotterà i provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

STABILITO che, per il rinnovo dell'accreditamento, deve essere seguita una procedura analoga a quella per il rilascio: ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8, della L.R. 24/2008, il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento apposita istanza di rinnovo all'A.S.P. competente, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Calabria, indicando le eventuali modifiche sopraggiunte o che si intende richiedere. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta.

DATO ATTO che ogni modifica e variazione dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l'avvio della procedura di sospensione dell'accreditamento e /o di revoca dello stesso.

VISTA la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 prot.n. PR_CSUTG_Ingresso_0063392_20220530, e la conseguente attestazione del 27/06/2022 di

insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 a carico del rappresentante legale;

VISTO il certificato del Casellario Giudiziale del 07/06/2022, nonché il certificato dei carichi pendenti del 07/06/2022, riferiti al rappresentante legale, acquisiti in data 07/06/2022 al prot. n. 266804, richiesti con nota prot. n.256765 del 31/05/2022, dai quali si evince che non esistono cause ostative al rilascio dell'accreditamento;

VISTA la ricevuta di pagamento effettuata 13/07/2022, trasmessa con Pec del 13/07/2022, acquisita in pari data al prot. n. 326652, per complessivi Euro 2.342,69, (ossia Euro 334,67 per numero 7 ambulanze) quale tassa di concessione regionale, ai fini dell'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario a mezzo ambulanza, ai sensi del decreto legislativo del 22 giugno 1991, n. 230 ed alla L.R. del 10 aprile 1995, n.11 sulla base delle tariffe pubblicate sul BUR Calabria del 24/12/2001, supplemento straordinario al n. 105 del 15 dicembre 2001, ed eventuali modifiche ed integrazioni ;

CONSIDERATO che l'importo totale di Euro 2.342,69 versato a titolo di tassa di rilascio di concessione regionale relativamente all'accreditamento all'esercizio di trasporto sanitario, sarà accertato con successivo atto, dal Settore n. 5 " Gestione Altri Tributi " del Dipartimento Economia e Finanze, sul capitolo di entrata n. 0110110201 del Bilancio Regionale anno 2022, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. – allegato 4.2:

VISTI:

- l'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i " accreditamento istituzionale";
- la Legge Regionale 10/04/1995, n. 11 concernente "disciplina delle tasse sulle concessioni regionali"
- la Legge Regionale n. 24 del 18 luglio 2008 recate " norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private " ;
- il regolamento regionale attuativo della legge regionale n. 24/2008 approvato con D.C.A. n. 81/2016;
- il D.C.A. n. 95/2019 recante " Costituzione Organismo tecnicamente accreditante (O.T.A) ai sensi dell'intesa Stato - Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 321CSR) – revoca D.C.A. n. 70/2017;
- il D.D.G n. 11195/2019 recante " Manuale Operativo dell'Organismo Tecnicamente Accreditante ai sensi dell'intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) Approvazione";
- il DCA n. 141 del 27 giugno 2018, recante " Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei soggetti privati che svolgono l'attività di trasporto sanitario a mezzo ambulanza, in attuazione dell'art. 3, comma 2, lett. S) della Legge regionale 18 luglio 2008 n. 24 ";
- il DCA n. 62 del 26 maggio 2022, avente ad oggetto: " Manuale Operativo dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, (O.T.A.) ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32 /CSR) – Approvazione

VISTI altresì:

- la L.R. n. 36 del 27/12/2021 – Legge di stabilità regionale 2022;
- la L.R. n. 37 del 27/12/2021 – Bilancio di Previsione finanziario della Regione anni 2022- 2024;
- la D.G.R. n. 599 del 28/12/2021 – documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022- 2024 (artt. 11 e 39, c. 10 del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118) ;
- la D.G.R. n.600 del 28/12/2021 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2022 – 2024 (art. 39, c.10 del d.lgs. 23/06/2011, n.118).

VISTO il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, a mente del comma 5-bis, art. 10 della legge Regionale 13 maggio 1996 n. 7 ed acquisito al prot. n. 485136 del 03/11/2022;

Tutto ciò premesso da valere come parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente decreto, il Commissario ad acta, Dott. Roberto Occhiuto

D E C R E T A

DI RITENERE quanto riportato tra i considerata parte integrante, inscindibile, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO, del Verbale di Verifica Finale redatto dall' Organismo Tecnicamente Accreditante

(OTA) datato 19/05/2022, con il quale si attesta che l'Associazione "La Misericordia" con sede in Amantea in Via Danimarca n. 5, possiede i requisiti previsti dall'allegato C del D.C.A. n. 141/2018, per l'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario di cui all'art.2, comma 1, lettera a) del regolamento approvato con il citato DCA, a mezzo ambulanza;

DI PRENDERE ATTO altresì, della nota Pec del 12/07/2022 – prot. n. 324869 del 12/07/22, con la quale l'Associazione "La Misericordia" con sede in Via Danimarca, n. 5, ha trasmesso la documentazione attestante la vendita delle seguenti ambulanze: EA 535 BY, CX 099 HA, DC 661 BT, di cui al Verbale di Verifica Finale dell'OTA del 19/05/2022 su menzionato

DI ACCOGLIERE l'istanza del 16/04/2020 e successiva del 05/11/2021 con le quali il Legale Rappresentante dell'Associazione "La Misericordia" con sede in Amantea in Via Danimarca n. 5, ha presentato richiesta per il rilascio dell'accreditamento della sede operativa dedicata all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario, e delle autobulanze autorizzate con DDG della Regione Calabria n. 2626 del 09/03/2020, e con Decreto n. 9292 del 16/09/2021;

DI ACCREDITARE, l'Associazione "La Misericordia" con sede in Amantea in Via Danimarca, n.5 verificato il volume di attività svolto e la qualità dei risultati da parte dell'OTA, per l'attività di trasporto sanitario a mezzo ambulanza, ai sensi del DCA n. 141 del 27/06/2018, e per le seguenti ambulanze:

- Trasporto di tipo A targata EX393HS;
- Trasporto di tipo A targata EZ994CF;
- Trasporto di tipo B targata CB825CN;
- Trasporto di tipo B targata EM793RX;
- Trasporto di tipo A targata GC039NZ;
- Trasporto di tipo A targata GC040NZ;
- Trasporto di tipo B targata EV854HD

DI PRECISARE CHE

- l'accreditamento è concesso, in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7 del D. Lgs. 502/92, modificato dalla legge n. 118/2022;
- il rappresentante legale è tenuto a comunicare in via telematica entro il 31 gennaio di ogni anno al Dipartimento regionale Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari ed all'A.S.P., territorialmente competente le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso l'Associazione di Volontariato, il piano annuale di riqualificazione del personale, accompagnato da un elenco completo, con i relativi titoli, di tutto il personale operante presso l'Associazione, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 14 della l.r. 24/2008. La mancata comunicazione di quanto previsto, nei termini stabiliti, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.
- l'accreditamento non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale e può essere soggetto a revisione in relazione al mutarsi delle condizioni che ne hanno originato l'adozione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente che integrano le ipotesi di sospensione, decadenza e/o revoca, e dunque, il presente provvedimento non comporta l'obbligo per le aziende e gli enti del servizio sanitario di procedere alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/92, per come modificato dalla Legge n. 118/2022 e che l'Azienda Sanitaria competente, prima della sottoscrizione di tali accordi, deve tenere conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta;
- è obbligo dell'Azienda Sanitaria competente per territorio procedere a verifica del volume e dell'appropriatezza delle attività, della qualità dei risultati, nonché del mantenimento dei requisiti ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti, che in caso di mancata corrispondenza di uno qualsiasi dei requisiti previsti, procederanno all'avvio dell'iter per la sospensione dell'accreditamento;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 dalla Legge Regionale 24/2008 e dal DCA 81/2016, l'accreditamento, anche definitivo, è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il Rappresentante legale dell'Associazione di Volontariato interessata deve presentare almeno sei mesi prima

della data di scadenza dell'accreditamento all'Azienda Sanitaria competente;
- che, ai sensi del comma 2, dell'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del S.S.R a corrispondere la renumerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 – quinquies, per come modificato dall'art. 15 della Legge n. 118/2022;

DI DISPORRE CHE

- l'A.S.P. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'eventuale accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
- in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute l'ASP adotterà i provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

DI STABILIRE che, per il rinnovo dell'accreditamento, deve essere seguita una procedura analoga a quella per il rilascio: ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8, della L.R. 24/2008, il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento apposita istanza di rinnovo all'A.S.P. competente, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Calabria, indicando le eventuali modifiche sopraggiunte o che si intende richiedere. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta.

DI DARE ATTO che ogni modifica e variazione dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l'avvio della procedura di sospensione dell'accreditamento e /o di revoca dello stesso;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai soggetti interessati a cura del Settore n.2 del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari, a:

- Legale rappresentante dell' Associazione “ la Misericordia “ con sede in Amantea in Via Danimarca n.5;
- Settore Gestione Entrate e Mutui;
- Settore “Gestione Altri Tributi” del Dipartimento Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 11 del 10/04/1995, al fine di consentire il successivo accertamento sul capitolo di entrata n.E0110110201 del bilancio regionale anno 2022, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.- allegato 4.2;
- Settore n.11 Gestione SISR – Monitoraggio e Implementazione dei Flussi Sanitari – Modernizzazione e Digitalizzazione Sistema della Salute- Telemedicina
- All'ASP di Cosenza, per il seguito di competenza ai sensi della L.R.24/2008 e del DCA n. 141/2018;

DI INVIARE il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro";

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tutela della Salute – Servizi Socio Sanitari per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Sub Commissario

F.to Dott. Ernesto Esposito

Il Commissario ad acta

F.to Dott. Roberto Occhiuto

Dipartimento Tutela della Salute Servizi Socio Sanitari

Settore Autorizzazioni e Accreditamenti

Il Dirigente del Settore

F.to Dott.ssa Rosalba Barone

Il Dirigente Generale

F.to Ing. Iole Fantozzi